

PROVINCIA DI TORINO

CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI DA ESEGUIRSI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI VARI.

C.U.P. J66E08000210003

C.I.G. 18706816CA

TRA

La Provincia di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dal Dirigente Arch. Enrico Bruno MARZILLI, nato a Torino il 18/04/1964 e domiciliato ai fini del presente atto in Torino – corso Inghilterra 7, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto

E

Lo Studio Tecnico Associato MZ con sede a Torino, Via Buonarroti, n. 5, P.IVA 09561480014, nella persona del Perito Industriale Antonino MORENA, nato a Torino, il 12/03/1967 – iscritto al Collegio dei Periti Industriali al n. 2686

PREMESSO CHE

- con determinazione del Dirigente del Servizio Progettazione ed Esecuzione Interventi Edilizia Scolastica n.....- 13500/2011 in data/...../2011, è stato conferito allo Studio Tecnico Associato MZ, nella persona del Perito Industriale Antonino MORENA, l'incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria su impianti elettrici da eseguirsi presso edifici scolastici vari.
- ai lavori in oggetto è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n. 18706816CA e il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) J66E08000210003

Il presente contratto ha carattere esecutivo della determinazione sopra citata, alla quale fa pieno riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto.

TUTTO CIO' PREMESSO

**CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL
PRESENTE ATTO**

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

La Provincia di Torino conferisce allo Studio Tecnico Associato MZ l'incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria su impianti elettrici da eseguirsi presso edifici scolastici vari.

L'incarico sarà espletato dal Perito Industriale Antonino MORENA, nato a Torino, il 12/03/1967 – iscritto al Collegio dei Periti Industriali al n. 2686

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. 81/2008 in quanto il professionista è in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 98 D.lgs. 81/2008 nonché di adeguato curriculum professionale e prevede quanto segue:

Dettaglio delle prestazioni:

Ruolo e funzione del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Il professionista deve garantire una adeguata presenza in cantiere, per tutta la sua durata, al fine del corretto espletamento di tutte le incombenze previste dal D.Lgs. 81/2008 e un'immediata risposta e soluzione alle problematiche cantieristiche a salvaguardia della sicurezza. In ogni caso i sopralluoghi in cantiere e la trasmissione dei relativi verbali dovranno avvenire almeno ogni 15 giorni.

Successivamente all'aggiudicazione l'impresa ai sensi dell'art. 31 commi i bis e 2 bis della legge 109/94 e s.m.i. può presentare al coordinatore in fase di esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, detto coordinatore deve recepire nel documento le integrazioni proposte qualora le stesse possano meglio garantire la sicurezza del cantiere;

In caso di inadempienza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 in fase di esecuzione dell'opera si procederà alla revoca dell'incarico.

Il coordinatore deve valutare la completezza del POS presentato dall'Appaltatore per consentire l'accettazione da parte del Responsabile del Procedimento.

Il professionista dovrà procedere ad una attenta verifica del piano di sicurezza e coordinamento redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. Qualora vengano ravvisate delle imprecisioni o si ritenga di integrare i contenuti del PSC, il professionista dovrà procedere all'integrazione in base a quanto rilevato e ritenuto opportuno per un corretto espletamento dell'incarico. La Provincia di Torino metterà a disposizione la documentazione relativa al piano di sicurezza e coordinamento. Eventuali integrazioni apportate al Piano di Sicurezza dovranno essere trasmesse alla Provincia di Torino prima della consegna dei lavori. Il professionista dovrà rilasciare apposita dichiarazione attestante l'avvenuta verifica del piano di sicurezza e coordinamento, anche a seguito di eventuali integrazioni, e la sua idoneità in relazione ai lavori da eseguire.

Il professionista procederà, come previsto dall'art. 92 comma 1 lett. b) alla verifica ed all'adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute. Anche qualora non si verifichino le condizioni che rendono necessario un aggiornamento del fascicolo, il professionista dovrà comunque provvedere all'aggiornamento dello stesso in base a quanto previsto dall'Allegato XVI del decreto legislativo n° 81/2008.

Gli elaborati sopra citati dovranno essere consegnati nella seguente forma:

- n. 3 copie cartee firmate in originale (di cui una fascicolata e due rilegate);
- n. 1 copia su supporto informatico (files.dwg,.doc,.xls eseguiti secondo le specifiche fornite dall'Amministrazione);

Art. 2 - Termine per lo svolgimento dell'incarico

Il presente contratto entrerà in vigore alla data della firma dello stesso ed il tempo per l'espletamento dell'incarico di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, è dato dalla durata dell'esecuzione dei lavori.

Art. 3 - Verifica delle prestazioni

Fermo restando che, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo, non esiste alcun vincolo di subordinazione, spetterà al Dirigente competente la verifica delle prestazioni ed il controllo della concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato.

Lo stesso dirigente avrà cura di effettuare eventuali segnalazioni verbali all'incaricato e facoltà di procedere alla revoca dell'incarico ove le modalità di esecuzione dell'incarico stesso rendessero opportuna o necessaria l'interruzione del medesimo.

Art. 4 – Corrispettivo

Il corrispettivo per la prestazione professionale ammonta a complessivi **Euro 14.541,12=** così ripartiti:

Onorario	Euro	11.880,00
Cassa di Previdenza 2%	Euro	237,60
I.V.A. 20%	Euro	2.423,52
Totale	Euro	14.541,12

Non e' previsto il rimborso di alcuna altra spesa che non sia stata preventivamente autorizzata dall'amministrazione.

La liquidazione avverrà sulla base di emissione di regolare fattura in due rate: 1 al 50% dei lavori e 1 a seguito di emissione di certificato di ultimazione dei lavori.

La liquidazione avverrà sulla base di emissione di regolare fattura secondo le seguenti tempistiche:

- 50% dell'importo della prestazione alla contabilizzazione del 50% dei lavori
- 50% ad emissione del certificato di ultimazione lavori.

Il pagamento avverrà entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della fattura, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il tasso di interesse legale previsto dall'art. 1284 Cod. Civ..

Le spese per la vidimazione delle parcelle, qualora richieste, non verranno rimborsate.

Per quanto non specificamente indicato nel presente disciplinare, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di prestazioni professionali.

Art. 5 - Tracciabilità dei pagamenti

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla L. 136/2010 e s.m.i. l'affidatario del presente incarico, con la sottoscrizione del contratto, dichiara:

- ✓ di impegnarsi ad utilizzare per tutte le transazioni relative al contratto il conto corrente dedicato, comunicato alla stazione appaltante, ivi comprese le eventuali modifiche, ai sensi dell'art. 3, comma 7 L. 136/2010 e s.m.i.;
- ✓ di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comporta sanzioni specifiche e il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
- ✓ di impegnarsi ad inserire, a pena nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
- ✓ di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, qualora si verifichi;
- ✓ di impegnarsi a riportare il codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP assegnati e riportati in Premessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione del presente contratto.

Art. 6 - Base dati e disegni

La Provincia si impegna a fornire, tramite i propri Uffici tecnici, i dati e la documentazione in suo possesso, utili all'espletamento dell'incarico.

Restano a carico esclusivo del professionista incaricato gli accertamenti, i rilievi e le indagini preliminari necessari all'espletamento dell'incarico stesso, i cui oneri di spesa di intendono compresi nell'onorario di cui al precedente art. 4.

Art. 7 - Approfondimenti tecnici

Il professionista incaricato, oltre agli obblighi stabiliti o richiamati nel presente contratto, si impegna a fornire ogni necessario chiarimento tecnico che si rendesse utile. Tali prestazioni si intendono compensate con gli onorari e rimborsi stabiliti nel precedente art. 4.

Art. 8- Risultato o prodotto dell'attività e obblighi di riservatezza

L'incaricato dà atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della propria attività é di proprietà della Provincia di Torino, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio; in particolare il progetto resta di piena ed assoluta proprietà della Provincia, che può, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, con la collaborazione dell'incaricato, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, semprechè il progetto stesso non venga modificato sostanzialmente nei criteri informativi essenziali.

L'incaricato si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

Art. 9 - Incompatibilità

L'incaricato accetta l'incarico conferito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando sotto la propria responsabilità che non ha rapporti di altro genere con l'Amministrazione, ne' rapporti di lavoro dipendente con Enti Pubblici, che vietino l'esercizio della libera professione, nè altri rapporti incompatibili o in contrasto di interessi con il presente incarico o con la Provincia.

Art. 10–Revoca dell'incarico

Le parti danno reciprocamente atto che nei seguenti casi:

- perdurante assenza dell'incaricato dal cantiere.
- altre ipotesi di inadempimento o ritardo

è ammessa per la Provincia la possibilità di recesso dal presente contratto, fatte salve le prestazioni correttamente eseguite, ai sensi dell'art. 1373, c. 2 Cod. Civ.

Art. 11 - Controversie

Per ogni controversia le parti eleggono competente il Foro di Torino.

Art. 12 – Recesso

Le parti convengono che, essendo ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal professionista incaricato, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento oggetto del presente contratto, la Provincia, esperita la procedura di cui all'art. 7 della legge n.241/1990, potrà recedere dal presente contratto, qualora il professionista stesso, in conseguenza della completa definizione dei predetti esiti, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, il professionista incaricato avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, senza ulteriore indennizzo, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 13 - Spese contrattuali

Le spese del presente contratto sono a carico del professionista incaricato.

Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'IVA, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 14 - Sicurezza sul lavoro

L'incaricato si impegna alla stretta osservanza delle vigenti normative di sicurezza ed alla utilizzazione delle prescritte attrezzature antinfortunistiche.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

Le parti danno atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 16 - Domicilio

Per quanto concerne l'incarico affidatogli, il professionista incaricato elegge domicilio in Torino – Via Mongrando, 30

Letto, confermato e sottoscritto

Torino li'

Il Dirigente del Servizio
Arch. Enrico Bruno MARZILLI

Il professionista incaricato
Per. Ind. Antonino MORENA

Il professionista incaricato, Per. Ind. Antonino MORENA, dichiara sotto la propria responsabilità, di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 5, 10, 11 e 12 del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li

Il Dirigente del Servizio
Arch. Enrico Bruno MARZILLI

Il professionista incaricato
Per. Ind. Antonino MORENA